

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 26 APRILE 2002

N. 52

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 22 aprile 2002, n. 3

"Regolamento di Organizzazione dell'Area delle Politiche Economiche e Finanziarie".

Pag. 3130

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 22 aprile 2002, n. 3

“Regolamento di Organizzazione dell’Area delle Politiche Economiche e Finanziarie”.**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 recante “Norme di organizzazione dell’amministrazione regionale”;

Vista la L.R. n. 28 del 16 novembre 2001;

Visti gli artt. 39 e segg. dello Statuto regionale;

Vista la deliberazione n. 973 del 20.7.2001 con la quale la Giunta Regionale ha ricognito e razionalizzato l’apparato regionale;

Vista la deliberazione di G.R. n. 169 del 1° marzo 2002 modificativa della n. 973/2000 con la quale è stata definita una prima organizzazione interna dell’Area delle Politiche Economiche e Finanziarie, limitatamente all’individuazione dei moduli necessari al funzionamento dei Settori Ragioneria e Bilancio, Finanze, Controlli Interni di Gestione, mentre ha confermato per il Settore Programmazione quanto previsto dalla deliberazione n. 973/2000;

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

E’ costituita l’Area delle Politiche Economiche e Finanziarie che si articola nei Settori:

- Finanze;

- Ragioneria, Bilancio e Controlli interni di regolarità amministrativa e contabile;
- Controlli interni di gestione.

**Art. 2
Settore Finanze**

Il Settore svolge, in particolare, i seguenti compiti:

1. Gestione delle Imposte regionali sulle attività produttive;
2. Gestione delle addizionali e compartecipazione ai tributi erariali;
3. Gestione delle tasse automobilistiche;
4. Gestione degli altri tributi regionali.

Al settore Finanze competono:

- La programmazione delle attività gestionali ed amministrative inerenti:
 - a. IRAP;
 - b. Tasse sulle concessioni regionali;
 - c. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
 - d. Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
 - e. Addizionale regionale all’imposta di consumo gas metano;
 - f. Tassa automobilistica;
 - g. Addizionale IRPEF;
 - h. Compartecipazione IVA.
- L’analisi, la previsione e la programmazione dei flussi tributari;
- L’introduzione di innovazioni finalizzate alla semplificazione, trasparenza nonché alla riduzione delle conflittualità tra contribuente e amministrazione regionale;
- I collegamenti a livello tencico con Uffici, Enti e Organismi pubblici;
- L’attività di studio e ricerca della legislazione regionale, statale e comunitaria in materia di finanze.

Il Settore Finanze si articola in:

Ufficio Irap e Tributi Propri

L’Ufficio provvede alla:

- Attività gestionale ed amministrativa relativa alla

liquidazione, verifica, accertamento, riscossione, controllo e rimborso;

- Gestione amministrativa dei flussi finanziari;
- Contenzioso tributario: irrogazioni sanzioni, ricorsi, iscrizioni a ruolo;
- Attività di consulenza, informazione e assistenza al contribuente.

Ufficio Tasse Automobilistiche Regionale

L'Ufficio provvede alla:

- Gestione tecnica e contabile della tassa;
- Attività di controllo di merito;
- Controlli sugli intermediari delle riscossioni;
- Gestione del sistema informatico regionale;
- Gestione delle esenzioni dal pagamento della tassa;
- Gestione archivi veicoli regionali esonerati e annullamenti;
- Contenzioso tributario: irrogazioni sanzioni, ricorsi, iscrizioni a ruolo;
- Attività di assistenza e informazione all'utenza.

Art. 3

Settore Ragioneria, Bilancio e controlli interni per la regolarità amministrativa e contabile

Il Settore comprende i seguenti ambiti di operatività:

1. Esercizio sugli atti amministrativi e legislativi della Regione Puglia delle attività, dei controlli e delle verifiche previste dall'ordinamento contabile regionale e statale;
2. Formazione e gestione dei bilanci e dei rendiconti della Regione Puglia;
3. Monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa;
4. Monitoraggio e coordinamento della spesa regionale, dei flussi finanziari regionali e comunitari;
5. Verifica della regolarità contabile e della correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria.

Il Settore Ragioneria, si avvale di una propria unità operativa con funzioni di Segreteria, (gestione del personale, predisposizione di circolari ed ordini di servizio, economato e cassa, attività di protocollo, rac-

colta e conservazione di tutti gli atti amministrativi, conservazione e gestione dell'archivio mandati di pagamento) e si articola nei seguenti Uffici Centrali:

- a) Ufficio Entrate e Gestione Mutui;
- b) Ufficio Uscite;
- c) Ufficio Bilancio;
- d) Ufficio Controlli Interni di regolarità amministrativa;

e negli Uffici Provinciali di Ragioneria di Lecce, Taranto, Brindisi e Foggia.

L'Ufficio Entrate e Gestione Mutui, cura, in particolare, la gestione delle fasi delle entrate del Bilancio Regionale di cui agli artt. 68, 69, 70 e 71 della L.R. 28/2001. Provvede, altresì, alla gestione delle fasi della spesa correlata ai mutui.

L'Ufficio Uscite, cura, in particolare, la gestione di tutte le fasi della spesa del Bilancio Regionale correlate all'applicazione dell'art. 75 della L.R. 28/2001, con esclusione della gestione delle fasi di spesa correlata ai mutui.

L'Ufficio Bilancio, cura, in particolare, tutte le attività derivanti dall'applicazione del Titolo IV, e degli articoli 66, 88 e 89 nonché del Titolo VI della L.R. 28/2001.

L'Ufficio Controlli Interni di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali cura, in particolare, le attività previste dal comma 2 art. 1 del D.Lvo 286/99.

Per il suddetto Ufficio, non si configura specifico obbligo di denuncia alla Corte dei Conti, in ordine a notizie acquisite nella attività di controllo, ma lo stesso ha l'obbligo di dare comunicazione scritta al Presidente della Giunta Regionale, cui compete la segnalazione alla Corte dei Conti, ove indispensabile, in particolare, in presenza di danni erariali.

L'attività dell'Ufficio è esercitata sulla base di periodiche, specifiche disposizioni di indirizzo emanate dalla Giunta Regionale.

Per la istruttoria della regolarità amministrativa degli atti dirigenziali, l'Ufficio Controlli interni di regolarità amministrativa, si avvale degli Uffici Provinciali di Ragioneria di Lecce, Taranto, Brindisi e Foggia.

Art. 4**Settore Controlli Interni di Gestione**

Il Settore comprende i seguenti ambiti di operatività:

1. Analisi, verifica e valutazione dell'efficienza e economicità dell'azione amministrativa regionale;
2. Monitoraggio del rapporto tra costi e risultati. Il sistema dei controlli di gestione supporta le funzioni dirigenziali dei centri di responsabilità amministrativa, assumendo come riferimento il bilancio di direzione di cui all'articolo 59 della L.R. 28/2001 e provvede:
 - a. a misurare le prestazioni dei centri medesimi e di altre unità organizzative;
 - b. alla rilevazione dei dati relativi ai costi dei singoli fattori produttivi impiegati;
 - c. alla rilevazione dei dati relativi ai risultati quantitativi e qualitativi della gestione;
 - d. all'elaborazione e all'applicazione di indicatori

di efficacia, efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.

La struttura di cui al presente articolo è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità economica di cui all'articolo 107 della L.R. 28/2001. Il controllo di gestione si avvale di un idoneo sistema informativo.

Ciascun Assessorato si avvale di una apposita unità operativa di controllo di gestione funzionalmente collegata al Settore Controlli Interni di Gestione.

Art. 5**Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 7/97, nelle more della ridefinizione di un nuovo modello organizzativo in linea con le innovazioni introdotte dopo l'emanazione della citata legge.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 22 aprile 2002

RAFFAELE FITTO